

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALIVERTI, PERUGINI, CITARISTI, AMABILE,
D'AMELIO e VETTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1988

Disciplina dell'attività di estetista

ONOREVOLI SENATORI. — Sia nella VIII che nella IX legislatura sono state presentate in Parlamento diverse iniziative legislative tendenti a disciplinare le attività di estetica.

Tuttavia, mentre nell'VIII legislatura si era assistito ad un fenomeno, alquanto deprecabile, di proliferazione di iniziative legislative (sette proposte alla Camera ed una al Senato), le quali, ponendosi anche in aperto contrasto fra loro, avevano creato disorientamento e confusione in merito all'esatta configurazione professionale dell'estetista ed alla natura stessa dell'attività, nell'ultima legislatura, in virtù anche dell'impegno manifestato dalle organizzazioni rappresentative di categoria operanti in seno alle confederazioni nazionali dell'artigianato, è stato possibile ricondurre ad una

sostanziale unità le varie proposte di legge presentate creando così un'ampia base di consenso parlamentare anche alla luce dei nuovi principi dettati dalla legge-quadro per l'artigianato. Ciò aveva portato alla elaborazione di un testo unificato esaminato in sede legislativa dalla Commissione industria della Camera ed approvato nei singoli articoli; si era ancora in attesa del parere della Commissione bilancio al fine di procedere all'approvazione del testo nel suo complesso quando è sopravvenuta la fine anticipata della legislatura.

Con la presentazione di questo disegno di legge, che ripercorre le stesse linee del testo unificato approvato nella IX legislatura, si intende determinare i lineamenti essenziali di una nuova ed organica disciplina giuridica

delle attività di estetica, che possa superare le gravi difficoltà di interpretazione ed applicazione inerenti alla disciplina attuale. Le norme vigenti, infatti, risalendo ormai al 1963 (legge 14 febbraio 1963, n. 161, poi modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142), non risultano più consone nè rispondenti alle istanze di ordine economico e professionale della categoria.

Proprio a causa della notevole incertezza e generalità delle norme vigenti, gli operatori del settore, assumendo gradualmente una connotazione professionale autonoma, hanno riscontrato gravi problemi di qualificazione e di demarcazione non solo rispetto al comparto della acconciatura, ma anche nei confronti del settore delle arti sanitarie, le quali, come noto, riguardano esclusivamente la cura e la terapia medica di fenomeni patologici dell'organismo umano. A questo specifico riguardo sono insorte numerose discussioni, spesso degenerate in sterili polemiche, circa l'esatta delimitazione delle attività di estetista rispetto alle eventuali interconnessioni con il settore sanitario; tale problema, che alla luce delle scarse norme vigenti non risulta suscettibile di chiara composizione, ha provocato in pratica l'avvio di numerosi procedimenti giudiziari a carico di estetiste accusate del reato di esercizio abusivo di professione sanitaria, con gravissime ripercussioni, anche a livello economico, sul tessuto professionale del comparto.

L'accusa di esercizio abusivo delle arti sanitarie, mossa indebitamente nei riguardi degli operatori dell'estetica, è assolutamente da respingere; ciò è stato ampiamente dimostrato con argomentazioni di ordine tecnico-giuridico da parte della magistratura, la quale in diverse occasioni ha potuto pronunciarsi sentenziando in favore della categoria con assoluzioni con formula piena (fra cui note le sentenze dei tribunali di Vicenza, di Budrio e di Catania, nonché della Cassazione).

Va evidenziato, in via particolare, come tali sentenze abbiano stabilito che non costituisce esercizio abusivo della professione sanitaria la prestazione effettuata dall'operatore estetico anche mediante l'uso di apparecchi elettromeccanici idonei soltanto a determinare stimolazioni benefiche sull'organismo di un soggetto, sì da contribuire al mantenimento

della sua forma generale senza fare ricorso alla somministrazione di specifici rimedi sanitari.

La professionalità dell'estetista, giustificata da seri motivi di ordine sociale ed economico ed imposta soprattutto da esigenze di tutela della clientela, deve rappresentare il punto qualificante della nuova disciplina; essa, a nostro avviso, dovrebbe prevedere alcuni moduli alternativi da attuare in modo da consentire un adeguato rapporto fra scuola e mondo del lavoro, valorizzando, altresì, il ruolo didattico svolto direttamente dall'imprenditoria artigiana del comparto sul luogo di lavoro.

In sostanza, il sistema proposto, oltre a prevedere il modulo formativo della scuola, prende in considerazione, altresì, alcuni moduli basati sullo svolgimento dell'apprendistato e di attività lavorativa qualificata direttamente in aziende del comparto, i quali vengono comunque integrati da appositi esami teorico-pratici volti all'accertamento della qualificazione professionale di estetista nell'ambito delle stesse strutture formative regionali.

In tale ottica, oltre a garantire l'acquisizione di un adeguato livello di qualificazione, i diversi moduli formativi, che pure si riconducono sempre al sistema formativo pubblico, riconoscono nel contempo all'imprenditoria del comparto la possibilità di mettere a disposizione il suo patrimonio di esperienza e di professionalità tramite lo svolgimento di un addestramento tecnico e pratico direttamente in azienda in funzione del conseguimento della qualifica.

La presente proposta, a corollario della definizione delle attività di estetica e della determinazione dei requisiti di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività, riconosce all'estetista, che intenda esercitare professionalmente un'impresa di estetica, la qualifica di imprenditore artigiano.

Specifiche norme vengono inoltre previste in merito alla forma dell'impresa (individuale o societaria) ed alle relative modalità di esercizio, alla regolamentazione comunale (piani di sviluppo, distanze fra esercizi, requisiti di sicurezza e di igiene, rilascio di apposita autorizzazione) ed alla istituzione di commissioni tecniche, composte da esponenti delle

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria, con funzioni consultive circa la redazione, le modifiche e l'applicazione del regolamento comunale.

Nell'ambito della disciplina, infine, vengono previste alcune norme di ordine transitorio volte, soprattutto, al cosiddetto recupero del patrimonio professionale esistente nell'ottica della qualificazione di tutti gli operatori della categoria.

Il quadro, così tracciato, delle istanze della categoria dovrebbe costituire la base di una disciplina giuridica moderna, intesa a configurare le attività di estetica in una prospettiva professionalmente autonoma e distinta dal comparto del parasanitario e delle attività di acconciatura dei barbieri e parrucchieri; ciò rappresenta un obiettivo imprescindibile e primario, al quale la categoria rivolge le proprie legittime aspettative.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, che figurano nell'allegato annesso alla presente legge, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono esercitare professionalmente l'attività di estetista sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane, assumendo la qualifica di imprenditore artigiano secondo le modalità e gli effetti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3.

1. La qualificazione professionale di estetista si intende conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante superamento di apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento:

a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata non inferiore ai due anni; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di non meno di un anno oppure da un anno di inserimento in una impresa di estetica;

b) oppure di cinque anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, comprensivi del rapporto di apprendistato o contratto di formazione;

c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un esercente l'attività di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o documentazione equipollente.

2. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al comma 1 sono organizzati ai sensi dell'articolo 8.

Art. 4.

1. I soggetti che svolgono l'attività di estetica possono esercitarla in forma individuale o societaria, secondo i limiti ed i requisiti stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Nel caso di impresa artigiana gestita in forma societaria, anche cooperativa, nonché nelle imprese diverse da quelle previste dalla citata legge n. 443 del 1985, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale.

3. L'attività può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dalle norme di cui all'articolo 5.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 5.

1. Le regioni, in conformità ai principi previsti dalla presente legge, emanano norme di programmazione delle attività di estetica al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le effettive esigenze del contesto sociale.

Art. 6.

1. Le regioni predispongono, in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre

1978, n. 845, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni regionali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e specializzazione professionale, e dell'esame teorico-pratico previsti dall'articolo 3, nonchè dei corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale di cui all'articolo 8.

2. A tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con decreto, sentite le regioni e le organizzazioni di categoria a struttura nazionale, alla definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove d'esame.

3. Tra le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico devono essere previste le seguenti:

- a) cosmetologia;
- b) nozioni di fisiologia e di anatomia;
- c) nozioni di chimica e di dermatologia;
- d) massaggio estetico del corpo;
- e) estetica, trucco e visagismo;
- f) apparecchiature elettromeccaniche;
- g) nozioni di psicologia;
- h) cultura generale ed etica professionale.

4. L'esame teorico-pratico di cui al comma 2 dell'articolo 3 si svolgerà in due sessioni annuali dinanzi a commissioni, nelle quali deve essere prevista la partecipazione di:

- a) un componente, con le funzioni di presidente, designato dalla giunta delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) un componente nominato dalla regione;
- c) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;
- d) un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- e) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni di categoria a struttura nazionale;

f) due esperti designati dalle organizzazioni provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative sul piano nazionale;

g) due docenti di materie fondamentali del corso di studio.

5. Le regioni, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, hanno facoltà di istituire ed autorizzare lo svolgimento degli esami previsti dall'articolo 3 anche presso scuole private, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica ed amministrativa.

6. Le scuole professionali già autorizzate e riconosciute dai competenti organi dello Stato alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi alle norme previste dall'articolo 3 e dal presente articolo.

Art. 7.

1. I titolari delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 3 e che si adeguino alle norme di cui all'articolo 5. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Art. 8.

1. La qualificazione professionale di estetista è conseguita dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) siano titolari di imprese per lo svolgimento di attività considerate affini ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) oppure siano soci in imprese gestite in forma societaria costituite per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

c) oppure siano direttori di azienda in imprese gestite in forma societaria costituite

per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a).

2. Il conseguimento della qualificazione da parte dei soggetti indicati al comma 1 è subordinato all'esercizio personale e professionale per almeno due anni dell'attività di cui alla lettera a) del predetto comma 1.

3. La qualificazione professionale di estetista è altresì conseguita dai dipendenti delle imprese indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 1 che abbiano svolto l'attività di cui alla lettera a) per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge da comprovare in base ad idonea documentazione.

4. Qualora la durata dei periodi di attività svolta sia inferiore a quella indicata nei commi 2 e 3, i soggetti ed i dipendenti di cui ai predetti commi, per il conseguimento della qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale al termine del quale è rilasciato un apposito attestato di frequenza.

5. Si presumono, altresì, qualificati ai sensi della presente legge coloro che risultano in possesso di attestati o diplomi di estetista rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle regioni.

6. Gli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano conseguito attestati di qualifica ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono la qualificazione professionale di estetista mediante il superamento dell'esame teorico-pratico di cui all'articolo 3, previo svolgimento del corso di specializzazione di cui alla lettera a) del medesimo articolo 3.

7. I soggetti, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di qualifiche parziali relative ai mestieri di cui all'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Art. 9.

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere, in forma di imprese rispettivamente esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme associative previste dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti di professionalità inerenti alle attività rispettive.

2. I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Art. 10.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, norme dirette a determinare le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le relative modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso nell'utilizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche, da impiegarsi per lo svolgimento delle attività di estetica, che figurano nell'allegato annesso alla presente legge. L'elenco di cui al citato allegato è aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto della evoluzione tecnologica del settore, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella elaborazione dei programmi di cui all'articolo 6, deve fare riferimento ai requisiti tecnici ed alle modalità di utilizzazione delle apparecchiature, previsti dal decreto di cui al comma 1, al fine di

integrare e aggiornare le cognizioni tecnico-professionali degli operatori della categoria.

Art. 11.

1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificata dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetica senza autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse modalità di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

Art. 12.

1. Le disposizioni della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, in quanto compatibili con quelle della presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, delle disposizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 1)

ELENCO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
CHE POSSONO ESSERE IMPIEGATE NELL'ATTIVITÀ DI ESTETICA

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato
- Stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ad ultrasuoni)
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4mA
- Aspiracomedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad un'atmosfera
- Massaggiatori meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- Massaggiatori elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, utilizzando unicamente accessori piatti o spazzole
- Lampade abbronzanti UV-A
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- Massaggio ad aria con pressione non superiore ad un'atmosfera
- Massaggio idrico con pressione non superiore ad un'atmosfera
- Scaldacera per cerette
- Rulli elettrici e manuali
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica
- Attrezzature per manicure e pedicure
- Trattamenti di calore individuali e parziali
- Massaggio aspirante con coppe di varie misure ed applicazioni in movimento, fisso e ritmato e con aspirazione non superiore ad un'atmosfera
- Massaggiatori meccanici picchiettanti
- Massaggiatori elettrici picchiettanti
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza)
- Ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati
- Depilatori elettrici ed elettronici

Massaggiatori subacquei

Apparecchi per presso-massaggio

Elettrostimolatore ad impulsi

Massaggiatori ad aria con pressione superiore ad un'atmosfera

Laser estetico

Saune